



Direttive della CAV PP	D – 02/2016	italiano
Fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC		

Entrata in vigore ini-
ziale: 1 novembre 2016
Ultima modifica: 1 febbraio 2019

Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	Prestazioni dei fondi di previdenza	3
2.1	prestazioni sotto forma di rendita;.....	3
2.2	Contributi AVS sulle prestazioni dei fondi di previdenza	3
3	Requisiti minimi	3
3.1	Contabilità e presentazione dei conti.....	3
3.2	Investimento del patrimonio	4
3.3	Liquidazione parziale	4
4	Entrata in vigore	5
5	Commento	6
5.1	Capitolo 1 – Campo d'applicazione	6
5.2	Capitolo 2.1 – Prestazioni sotto forma di rendita	6
5.3	Capitolo 2.2 – Contributi AVS sulle prestazioni dei fondi di previdenza	6
5.4	Capitolo 3.1 – Contabilità e presentazione dei conti.....	7
5.5	Capitolo 3.2 – Investimento del patrimonio.....	7
5.6	Capitolo 3.3 – Liquidazione parziale	8

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Campo d'applicazione

Le presenti direttive sono applicabili ai fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 del Codice civile (CC; RS 210). Tali fondi operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42).

Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono tenute a registrare separatamente i fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC soggetti alla loro vigilanza.

2 Prestazioni dei fondi di previdenza

2.1 prestazioni sotto forma di rendita;

In singoli casi, il consiglio di fondazione di un fondo di previdenza può decidere di fornire una prestazione sotto forma di rendita a un destinatario, senza che questa costituisca una prestazione secondo la legge sul libero passaggio.

2.2 Contributi AVS sulle prestazioni dei fondi di previdenza

Se le prestazioni di un fondo di previdenza sono assoggettate all'AVS, il datore di lavoro può addebitare al fondo di previdenza i contributi AVS di cui si è fatto carico per tali prestazioni.

Il pagamento di contributi AVS da parte del fondo di previdenza non costituisce un riflusso di mezzi del fondo al datore di lavoro.

3 Requisiti minimi

3.1 Contabilità e presentazione dei conti

I fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC sono tenuti a rispettare come minimo le prescrizioni in materia di contabilità commerciale e presentazione dei conti di cui agli articoli 957–960e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

Nel caso di una liquidazione parziale o totale del fondo di previdenza, va determinato e indicato il valore effettivo del patrimonio disponibile al giorno di riferimento.

Nell'allegato al conto annuale devono figurare, in aggiunta alle informazioni richieste secondo il diritto delle obbligazioni, le indicazioni elencate di seguito.

1. Basi e organizzazione
 - atto di fondazione e regolamenti
 - fondatrice,
 - datori di lavoro affiliati e numero di salariati per datore di lavoro,
 - organo supremo, organo di gestione e regolamentazione dei diritti di firma,
 - ufficio di revisione, consulenti e autorità di vigilanza;
2. Modalità di attuazione dello scopo:
 - metodo di finanziamento,
 - numero di destinatari cui sono state versate prestazioni nell'anno in esame;
3. Principi di valutazione e presentazione dei conti
4. Spiegazione di altre voci del bilancio e del conto d'esercizio:
 - spiegazione relativa agli investimenti presso il datore di lavoro (v. cap. 5.5 del commento);
5. Condizioni poste dalle autorità di vigilanza
6. Altre informazioni relative alla situazione finanziaria:
 - liquidazioni parziali,
 - procedimenti giudiziari in corso,
 - operazioni particolari e transazioni patrimoniali di rilievo.

3.2 Investimento del patrimonio

In virtù dell'articolo 89a capoverso 8 numero 1 CC, i fondi di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti. I fondi di previdenza non sono tenuti a emanare un regolamento d'investimento.

Gli investimenti presso il datore di lavoro sono ammessi purché siano garantiti la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei compiti dei fondi di previdenza.

3.3 Liquidazione parziale

I fondi di previdenza non necessitano di un regolamento sulla liquidazione parziale. Le liquidazioni parziali sono svolte su richiesta del consiglio di fondazione o nel quadro di provvedimenti disposti dall'autorità di vigilanza.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° novembre 2016.

20 ottobre 2016

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente: Pierre Triponez

Il direttore: Manfred Hüsler

5 Commento

5.1 Capitolo 1 – Campo d'applicazione

La modifica di legge del 1° aprile 2016 ha introdotto una nuova definizione, più restrittiva, dei fondi di previdenza. Ora sono dunque considerati fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC solo gli istituti che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ma non soggiacciono alla legge sul libero passaggio e non sono finanziati dai lavoratori.

Poiché questa categoria di istituti è soggetta a un minor numero di disposizioni legali, è necessario che le autorità di vigilanza stabiliscano quali istituti rientrano nella nuova categoria di cui all'articolo 89a capoverso 7 CC.

5.2 Capitolo 2.1 – Prestazioni sotto forma di rendita

Di regola, un fondo di previdenza non concede rendite ai suoi destinatari, ma solo importi *una tantum*. Tuttavia, è senz'altro possibile che in certi casi siano concesse rendite; questo non significa però necessariamente che il fondo di previdenza diventi un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 89a capoverso 6 CC. Per contro, se un istituto versa sistematicamente rendite per un periodo di tempo indeterminato, va chiarito se si tratti di un istituto ai sensi dell'articolo 89a capoverso 6 CC.

5.3 Capitolo 2.2 – Contributi AVS sulle prestazioni dei fondi di previdenza

Se non sono applicabili disposizioni eccezionali del diritto dell'AVS, le prestazioni del fondo di previdenza vanno considerate salario determinante secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e sono soggette all'obbligo contributivo AVS. Questo principio è sancito dalla giurisprudenza (DTF 137 V 321). Se un fondo di previdenza fornisce ai suoi destinatari prestazioni assoggettate all'AVS, il datore di lavoro che, in qualità di debitore, ha versato alla cassa di compensazione i contributi dovuti può fatturare al fondo di previdenza tali contributi, nella misura in cui se ne è fatto carico.

L'adempimento dell'obbligo di pagare i contributi da parte del fondo di previdenza non viola in questo caso particolare lo scopo della fondazione. Per concedere l'esenzione fiscale, le autorità fiscali richiedono la presenza, nell'atto di fondazione del fondo di previdenza, di una clausola secondo la quale non è permesso versare dal capitale della fondazione prestazioni giuridicamente dovute dalla fondatrice o che quest'ultima versa generalmente quale retribuzione per servizi prestati (p. es. indennità di rincarico, assegni familiari, assegni per i figli o gratifiche). L'assunzione dei contributi AVS da parte dei fondi di previdenza è compatibile con lo scopo della fondazione.

5.4 Capitolo 3.1 – Contabilità e presentazione dei conti

Dal 1° aprile 2016 le disposizioni dell'articolo 65a LPP non si applicano più ai fondi di previdenza con prestazioni discrezionali. Pertanto, per la presentazione dei conti questi istituti non sono più tenuti a rispettare le prescrizioni della raccomandazione contabile Swiss GAAP RPC 26. Gli istituti interessati sono tuttavia liberi di continuare ad applicare le norme contabili seguite fino a quel momento e di rinunciare quindi a un'onerosa transizione nella presentazione dei conti. In caso contrario, si applicano le prescrizioni in materia di contabilità commerciale e presentazione dei conti secondo il diritto delle obbligazioni.

La contabilità, che costituisce la base per la presentazione dei conti, segue i principi della tenuta regolare dei conti. La presentazione dei conti è effettuata mediante il conto annuale, che consta del bilancio, del conto economico e dell'allegato, e indica le cifre dell'esercizio precedente accanto ai valori corrispondenti dell'esercizio in esame. Essa deve esporre la situazione economica del fondo di previdenza in modo tale da consentire a terzi di farsene un'opinione attendibile.

La valutazione deve essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica del fondo di previdenza (art. 960 cpv. 2 CO). In caso di liquidazione totale o parziale oppure di negozi giuridici con persone vicine, che conformemente all'articolo 51c LPP devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato, va determinato il valore effettivo del patrimonio in questione. Per fissare il valore effettivo si applicano per analogia i punti 3 e 4 della RPC 26.

L'allegato al conto annuale completa e illustra le altre parti del conto annuale (art. 959c CO). Per svolgere i suoi compiti legali, l'autorità di vigilanza necessita di ulteriori indicazioni, che devono essere fornite in modo trasparente nell'allegato al conto annuale.

In virtù dell'articolo 89a capoverso 7 CC, i compiti dell'ufficio di revisione corrispondono a quelli dell'ufficio di revisione di un istituto di previdenza; non si applicano tuttavia le disposizioni concernenti la verifica in caso di copertura insufficiente nonché le indicazioni e le notifiche all'autorità di vigilanza (art. 52c cpv. 1 lett. e e f LPP).

5.5 Capitolo 3.2 – Investimento del patrimonio

I fondi di previdenza non sono più tenuti per legge a emanare un regolamento d'investimento formalizzato. Questo non esonera tuttavia il consiglio di fondazione dall'obbligo di decidere su direttive, piani o strategie d'investimento da cui emerga inequivocabilmente che il patrimonio è investito conformemente all'articolo 89a capoverso 8 numero 1 CC. Su richiesta, i fondi di previdenza devono poter dimostrare agli uffici di revisione e alle autorità di vigilanza che le prescrizioni dell'articolo 89a capoverso 8 numero 1 CC sono rispettate.

Gli investimenti presso il datore di lavoro sono consentiti, ma devono soddisfare i requisiti della garanzia della sicurezza e della sufficiente redditività e non compromettere le liquidità necessarie all'adempimento dei compiti dei fondi di previdenza. Gli investimenti non garantiti presso il datore di lavoro presentano di per sé un certo rischio e richiedono maggiore prudenza. Essi vanno pertanto motivati nell'allegato al conto annuale. Il fondo di previdenza deve comprovare che sono garantite la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei suoi compiti. L'autorità di vigilanza decide caso per caso, a seconda delle circostanze, sull'ammissibilità degli investimenti non garantiti presso il datore di lavoro.

5.6 Capitolo 3.3 – Liquidazione parziale

I fondi di previdenza non sono più tenuti a emanare un regolamento sulla liquidazione parziale da sottoporre all'approvazione delle autorità di vigilanza. La nuova regolamentazione rappresenta un ritorno alla prassi precedente, secondo cui le autorità di vigilanza ordinavano una liquidazione parziale in singoli casi concreti.

Il fondo di previdenza non deve potersi opporre a una liquidazione parziale attraverso l'omissione della relativa richiesta all'autorità di vigilanza da parte del consiglio di fondazione. In caso di una tale omissione, l'autorità di vigilanza può ordinare al fondo di previdenza, conformemente al diritto in materia di vigilanza, di effettuare una liquidazione parziale.